N. **512-1397**
REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

IN SEDE REDIGENTE
(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **GALLI**)

PROPOSTE DI LEGGE

n. 512, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLI, CERUTTI, BOTTA, FILIPPINI, SARTORIS, MANFREDI, FARAGUTI, MATARRESE, BONSIGNORE, MORGANDO, MAZZUCONI, AZZOLINI, GUALCO

Disposizioni in materia di risorse idriche

Presentata il 30 aprile 1992

n. 1397, d'iniziativa del deputato FERRARINI

Disposizioni in materia di risorse idriche

Presentata il 29 luglio 1992

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 7 il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. I comuni e le province interessati a ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 6 organizzano il servizio idrico integrato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, al fine di garantire la gestione secondi i criteri di efficienza e di economicità e attraverso le forme dell'azienda speciale, del consorzio o della convenzione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. » e conseguentemente siano soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 6;

all'articolo 12, comma 2, sia sostituita la parola « consorzio » con le seguenti « soggetto gestore » e di conseguenza sia effettuata identica sostituzione laddove è usato impropriamente il termine « consorzio »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole « L'autorità di bacino competente » siano aggiunte le seguenti « o in mancanza il parallelo ente elettivo di governo, provincia o regione ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: « e successive modificazioni, si avvale » siano inserite le seguenti: « senza oneri ulteriori a carico dal bilancio »;

all'articolo 5, al comma 5, dopo le parole: « il Ministro dell'ambiente si avvale » siano inserite le seguenti: « senza oneri ulteriori a carico del bilancio »;

all'articolo 8, al comma 4, dopo le parole: « Il Ministro dell'ambiente » siano inserite le seguenti: « , con il Ministro del tesoro »:

all'articolo 11, al comma 3, sia previsto che il trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato avvenga nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza, prevedendo altresì che le regioni e le province autonome disciplinano tale trasferimento con provvedimento legislativo;

all'articolo 12, al comma 6, siano specificate la natura e la collocazione nell'ambito del bilancio dello Stato del fondo vincolato ivi previsto;

l'articolo 16 sia soppresso;

all'articolo 27, al comma 2, dopo le parole: « la provincia, » siano inserite le seguenti « senza oneri ulteriori a carico del bilancio e ».

e con l'osservazione che all'articolo 13 sarebbe opportuno precisare che solo le maggiori risorse derivanti dall'aumento dei canoni potranno essere destinate alle finalità di cui alla legge n. 183 del 1989.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE
(FINANZE)

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) vengano rinviati i tempi di applicazione del nuovo sistema delle tariffe in modo da consentire un graduale adeguamento delle singole realtà locali al nuovo quadro normativo che si intende varare;

2) sia chiarita la relazione fra il testo unificato e l'articolo 2 della legge delega n. 498 del 1992, che disciplina in parte la stessa materia, tenuto conto che la delega ivi prevista è stata parzialmente attuata in questi giorni;

3) si regolamentino in modo chiaro le diverse competenze delle regioni in caso di gestione di ambiti territoriali ottimali in cui siano compresi comuni appartenenti a regioni diverse, estendendo a questa fattispecie l'ambito di applicazione dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990;

4) sia soppresso il comma 1 dell'articolo 17 del testo unificato;

5) si chiarisca se si intende o meno sopprimere le disposizioni previste agli articoli 16, 17, 17-*bis*, 17-*ter* della legge n. 319 del 1976, e in particolare le norme riguardanti le competenze del Ministero delle finanze in materia tariffaria.

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di acque termali, minerali e per uso geotermico, alla disciplina dell'uso industriale delle risorse idriche, ivi compresa la produzione di energia elettrica, ed alle competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16 del testo unificato in questi settori).

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera *l)*;

all'articolo 12, comma 7, sia soppresso l'ultimo periodo;

gli articoli 13 e 16 sono soppressi;

all'articolo 27 sia previsto che il ricorso ai laboratori per l'esecuzione delle analisi e dei controlli avvenga secondo le disposizioni del sistema di certificazione e conseguentemente sia soppresso il comma 3;

siano riformulate e riordinate le disposizioni in materia tariffaria in coerenza con i princìpi di determinazione oggettiva delle tariffe, tra i quali quello della progressiva commisurazione delle stesse in relazione all'andamento dei consumi, all'andamento delle acque restituite, nonché al raggiungimento da parte delle imprese di obiettivi di efficienza.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 11, comma 3, sia richiamato espressamente l'articolo 62 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in base al quale, nei casi di passaggio dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private, che esercitano le stesse funzioni, si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;

2) sia soppresso l'articolo 16.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

*(ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, limitatamente agli articoli 2, 22 e 23).*

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia modificato l'articolo 1, nel senso di limitare il carattere pubblico delle acque a quelle che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse, in considerazione delle innumerevoli implicazioni sulla disciplina costituzionale e civilistica in materia di proprietà;

2) non sia modificato il testo degli articoli 2, 22, e 23;

3) all'articolo 12, al comma 1, la tariffa sia determinata con una riduzione del 50 per cento per le aree dichiarate montane ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

4) sia soppresso l'intero l'articolo 13 in quanto la materia è già disciplinata dalla legge n. 498/1992 e dal relativo decreto legislativo, approvato definitivamente dal Governo e in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, o, in subordine, sia soppresso il comma 8 e sia mantenuto complessivamente il limite dell'aumento dei canoni irrigui entro il 10 per cento.

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.3, 7.5, 8.7 e 26.1 in quanto la gestione associata di uno o più servizi deve avvenire secondo le forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non necessariamente nella forma dei soli consorzi facoltativi ed obbligatori;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 8.8 in quanto limita le forme di gestione dei servizi previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.1, 8.11 e 8.6

con la seguente osservazione:

si modifichino gli emendamenti nel senso di prevedere che il soggetto concertante sia quello titolare della funzione;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'emendamento 16. 01, il comma 5 sia sostituito dal seguente:

« 5. All'onere derivante dalla costituzione, dall'impianto e dal funzionamento dell'Autorità di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 16, e dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui al presente articolo, pari a lire 700 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.750 milioni a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

*(ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis *del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di acque termali, minerali e per uso geotermico, alla disciplina dell'uso industriale delle risorse idriche, ivi compresa la produzione di energia elettrica, ed alle competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16 del testo unificato in questi settori).*

sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

La X Commissione,

premesso che non è stata recepita la condizione relativa alla soppressione della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 4, né quella relativa all'introduzione nell'articolo 27 della previsione che il ricorso ai laboratori per l'esecuzione delle analisi e dei controlli avvenga secondo le disposizioni del sistema di certificazione, con la conseguente soppressione del comma 3;

rilevato che l'VIII Commissione avrebbe dovuto trasmettere gli emendamenti all'articolo 16 che, mutando l'Autorità ivi prevista in Comitato per la vigilanza per l'uso delle risorse idriche, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, incidono sulla natura stessa dell'organismo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti Ramon Mantovani ed altri 14. 1 e sugli emendamenti del Governo 22. 14, 22. 15, 22. 16 e 31. 2;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo del relatore 12. 01 a condizione che sia soppresso il secondo periodo del comma 3 che prevede la possibilità di stabilire una diversa tariffa per le utenze che provvedono diretta-

mente alla depurazione ed utilizzano la pubblica fognatura; occorre infatti tener conto dell'attività di depurazione svolta, quantomeno con la previsione di una tariffa ridotta;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Ronchi 13. 4 a condizione che sia prevista la riduzione del canone per cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acque;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Calzolaio ed altri 24. 3 in quanto riduce la durata della concessione per grandi derivazioni ad uso industriale da venti a dieci anni.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

sul testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397 e sui relativi emendamenti

PARERE FAVOREVOLE

sul testo

a condizione che:

sia soppresso l'articolo 16, in considerazione della necessità di procedere ad una semplificazione delle strutture esistenti, evitando di creare nuovi organismi.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11. 5, osservando tuttavia che sarebbe preferibile richiamare espressamente l'articolo 62 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che già prevede la disciplina richiamata.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 16. 0. 1, per le motivazioni già indicate con riferimento all'articolo 16.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

*(ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, limitatamente agli articoli 2, 22 e 23).*

sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge nn. 512 e 1397

Parere favorevole sull'emendamento 2. 1;

parere favorevole sugli emendamenti 22. 12, 22. 15, 22. 16, 22. 14, a condizione che:

si riformuli l'articolo 22, poiché tra le competenze primarie e istituzionali dei consorzi di bonifica, che tali enti devono realizzare e in ordine ai quali non è propria la dizione « facoltà », rientrano la realizzazione e gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Appare corretta invece l'utilizzazione del termine « facoltà » per la realizzazione degli usi plurimi, compatibilmente con l'uso primario dell'acqua, che è quello irriguo;

parere favorevole sugli emendamenti 23. 2 e 23. 4;

parere favorevole sull'emendamento 32. 2 (*ex* 23. 3) a condizione che:

non sia soppresso il comma 3 dell'articolo 23, in considerazione della mancanza di connessioni con l'articolo 32-*bis*, il quale non disciplina la materia delle regolazioni di derivazioni per la salvaguardia degli ecosistemi, bensì detta una norma transitoria resa necessaria dalla qualificazione pubblica delle acque.

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

—

Disposizioni in materia di risorse idriche.

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI.

ART. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.

ART. 2.

(Usi delle acque).

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

2. Con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico).

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ART. 6.

(Modalità per il riutilizzo delle acque reflue).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera *e)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standard* di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

ART. 7.

(Trattamento delle acque reflue urbane).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad informare le Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.

CAPO II.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

ART. 8.

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il

progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

ART. 9.

(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei

mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Decorso inutilmente il suddetto termine, provvede la regione in sostituzione degli enti inadempienti.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

ART. 10.

(Gestioni esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo sog-

getto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.

3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 11.

(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato).

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

2. La convenzione tipo prevede, in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;

l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i princìpi del codice civile;

m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

ART. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato).

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi

gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

ART. 13.

(Tariffa del servizio idrico).

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*.

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

ART. 14.

(Servizio di fognatura e depurazione).

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

3. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ART. 15.

(Riscossione della tariffa).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della presente legge.

2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

ART. 16.

(Opere di adeguamento del servizio idrico).

1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 17.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)* e *i)*, della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.

4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.

ART. 18.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica).

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni *kilowatt* di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, nel quale sono versati i proventi dei canoni di cui al comma 1. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: « le maggiori risorse » fino a: « delle sostanze disperse » sono soppresse.

ART. 19.

(Poteri sostitutivi).

1. Qualora la regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.

3. La regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

ART. 20.

(Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione).

1. La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.

2. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni.

3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

CAPO III.

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE.

ART. 21.

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal CIP, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ed è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro sono scelti fra professori universitari ordinari di ingegneria civile e di materie economiche e fra dirigenti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela

ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

ART. 22.

(Osservatorio dei servizi idrici).

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato « Osservatorio ». L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore,

svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di ta-

riffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 23.

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).

1. Le società miste e le società concessionarie del servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 24.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

ART. 25.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese. L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse.

3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile.

ART. 26.

(Controlli).

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

CAPO IV.

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE.

ART. 27.

(Usi delle acque irrigue e di bonifica).

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e

gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa notificazione alle competenti autorità, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro trenta giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 28.

(Usi agricoli delle acque).

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni,

l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone simiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per l'innaffiamento di giardini ed orti al servizio diretto del proprietario del fondo resta regolata dall'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

ART. 29.

(Acque per usi industriali).

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: « per usi industriali diversi » sono soppresse.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere

stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

ART. 30.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 31.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è abrogato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

ART. 32.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 33.

(Norma transitoria).

1. Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 512, d'iniziativa dei deputati Galli ed altri

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle risorse naturali è praticato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a poter fruire di un integro patrimonio ambientale nazionale.

3. Gli usi plurimi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono regolate da leggi speciali.

ART. 2.

(Usi plurimi delle acque).

1. L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione. Gli altri usi del corpo idrico sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, restando in ogni caso subordinati alla concessione di derivazione di acque pubbliche da parte dell'autorità competente.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'autorità di bacino vigila sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito della pianificazione idrica.

2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio che deve garantire il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra.

3. Il piano di bacino, sulla base dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.

4. Le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di propria competenza, su proposta dell'autorità al bacino, impongono, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai titolari delle utenze limitate ai sensi del presente comma spetta la riduzione dei canoni in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile. Nel caso in cui la temporanea limitazione interessi contestualmente derivazioni di competenza delle autorità statali e regionali, provvede l'autorità statale d'intesa con le regioni interessate.

5. Con decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adot-

tato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, composto dai ministri indicati al medesimo articolo 4, comma 2, o dai sottosegretari da loro delegati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

d) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

e) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) le linee della programmazione nazionale degli usi plurimi delle risorse idriche;

h) gli indirizzi e le prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo nonché per riorganizzare, al fine di conseguirne la gestione integrata, i sistemi idrici che interconnettono il territorio di due o più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra le regioni;

i) gli indirizzi per gli usi plurimi delle acque nonché per il coordinamento previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del Servizio prevenzione degli inquinimenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Competenze della regione e dell'autorità di bacino).

1. La regione, su proposta delle autorità di bacino, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal piano regolatore generale degli acquedotti, della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali con tendenziale riferimento ad una popolazione di almeno 500.000 abitanti, ovvero ad un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati, ovvero al territorio regionale o provinciale, anche mediante riunione di due o più bacini contigui;

d) per le piccole isole, identificazione dell'ambito ottimale con l'intero territorio insulare.

2. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche, derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono nei bacini idrografici di loro competenza ad aggiornare le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ai fini della presente legge ed a programmare gli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1989. L'autorità di bacino, per assicurare l'equilibrio tra risorse idriche utilizzate e fabbisogni generali del sistema idrografico, può proporre misure per il coordinamenio e lo sviluppo dell'economia idrica e criteri di diversificazione tariffaria in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

4. La regione stabilisce norme integrative per quanto concerne il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle autorizzazioni.

ART. 6.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, svolge le attività conoscitive di base per l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e la programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche.

2. Per lo svolgimento delle attività conoscitive di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

ART. 7.

(Tariffa del servizio idrico).

1. In materia di servizio idrico, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa relativa al servizio stesso, stabilendo i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, gli interessi passivi sul capitale investito e sul fondo di dotazione ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico; essa è determinata ed adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici, nel rispetto del disciplinare o

dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Sono salvaguardate tariffe agevolate per i consumi domestici essenziali; al fine di redistribuire equamente i costi di costruzione e gestione degli impianti e delle reti, il disciplinare o lo statuto prevedono le modalità di determinazione di tariffe maggiorate per gli immobili adibiti a residenza secondaria e per gli impianti ricettivi stagionali.

4. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nonché dai titolari di scarichi che non recapitino in pubblica fognatura. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

5. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base anche della qualità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

6. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

7. Ciascun ente locale proprietario di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere alle esigenze di espansione urbanistica ed all'adeguamento dei servizi, previa convenzione con il soggetto gestore dei medesimi servizi, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 8.

(Poteri sostitutivi).

1. La regione, nel disciplinare tipo di cui all'articolo 11, comma 2, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'autorità di bacino.

ART. 9.

(Organizzazione del servizio idrico).

1. Il servizio idrico, come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è gestito in modo unitario ed integrato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione disciplina la gestione unitaria ed integrata del servizio idrico mediante:

a) convenzione, anche obbligatoria, tra le province ed i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) le forme di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Sono salvaguardate, qualora siano funzionali ed economiche, le forme e le

capacità gestionali degli enti locali, delle loro aziende speciali, dei consorzi pubblici e dei concessionari dei servizi esistenti. A tal fine la regione e le province, d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere, nel disciplinare o nello statuto, la designazione di un soggetto gestore operante nell'ambito territoriale ottimale, cui conferire il coordinamento operativo dei servizi, con relativa facoltà di partecipazione al capitale degli enti coordinati, se non preclusa dalla forma di gestione.

4. Per la gestione di interessi unitari regionali in materia di servizio idrico, la regione può provvedere attraverso soggetti pubblici o privati scelti o costituiti nelle forme di legge.

ART. 10.

(Gestioni esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 9.

2. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che gli enti locali non si avvalgano della facoltà di riscatto.

3. Alla definitiva scadenza delle concessioni di cui al comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti, direttamente agli enti locali concedenti, nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dal disciplinare o dallo statuto.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con le regioni interessate, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti acquedottistici sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando la interconnessione delle reti idriche già esistenti.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o nella maggior parte i territori serviti, secondo un piano predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

6. La regione, la provincia e gli altri enti pubblici titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, hanno facoltà di affidarli in gestione, mediante concessione, ai soggetti gestori dei servizi idrici, nonché ad altri enti pubblici già concessionari dei medesimi servizi.

ART. 11.

(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici)

1. La regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, adotta un disciplinare tipo che regola i rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici.

2. Nel disciplinare tipo di cui al comma 1 è previsto l'obbligo, a carico del soggetto gestore, di garantire continuativamente l'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero, la cui misura è definita dalle regioni per categoria d'utenza.

3. Nello stesso disciplinare tipo sono inoltre previste le penali e le condizioni di risoluzione nel caso in cui il soggetto gestore risulti inadempiente.

ART. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori dei servizi idrici).

1. Gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, sono dati in concessione al nuovo soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri, su sua richiesta, nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servizio idrico anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

3. Il personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, in servizio al 31 dicembre 1989 o assunto successivamente in base a pubblico concorso bandito prima di tale data, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico. Al personale trasferito in base al presente comma può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico, di godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di gestione del servizio. Il soggetto gestore del servizio idrico può richiedere il trasferimento di tutto o di parte del personale eventualmente assunto dopo il 31 dicembre 1989, ove lo ritenga necessario per la corretta gestione dei servizi.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è trasferito dal comune, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

ART. 13.

(Informazione agli utenti).

1. Ciascun gestore di servizio idrico assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministero dei lavori pubblici assicura la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche, che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, il Ministero dei lavori pubblici cura la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, garantendo la massima evidenza, su: la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti la domanda di concessione, di cui al comma 2, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

ART. 15.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'autorità di bacino, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, saranno progressivamente limitate secondo un piano pluriennale, redatto dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della captazione, a loro spese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

ART. 16.

(Controlli interni).

1. Per assicurare la fornitura di acque di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, qualora non abbia stipulato apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

2. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

ART. 17.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, industriale ed agricolo.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati mediante utilizzo prioritario degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 32 nonché, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante impiego dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base a cui valutare le perdite degli acquedotti. I soggetti gestori dei servizi idrici, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ART. 18.

(Riutilizzo delle acque reflue).

1. I soggetti gestori dei servizi idrici ed i consorzi di bonifica e di irrigazione attuano il risparmio idrico mediante il riciclo delle acque reflue e la realizzazione di acquedotti per consumi diversi da quelli civili, con la fornitura di acqua di qualità appropriata all'uso.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standards* di qualità e di consumi; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

3. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotano di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzano acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

4. Il riuso delle acque reflue è finanziato con una quota del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

ART. 19.

(Trasferimento di acqua).

1. Il trasferimento di acqua fra sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni è disposto con variante al piano regolatore generale degli acquedotti ed è realizzato per assicurare la razionale disponibilità di risorse idriche destinate al consumo umano nonché per prevenire l'emergenza idrica, per costituire scorte e per la ricarica delle falde. Le relative opere, da realizzare previa valutazione di impatto ambientale, da effettuarsi, fino al recepimento della normativa comunitaria in materia, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1989, possono essere alimentate con acque oggetto di

grande derivazione, importate, dissalate o cedute da qualsiasi gestore.

2. Le disposizioni del capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, si applicano alle concessioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, compresi i serbatoi artificiali, le traverse fluviali ed ogni altra opera di regolazione e di stoccaggio superficiale e sotterraneo e di adduzione delle acque, nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di serbatoi esistenti, per il loro adeguamento alle normative tecniche vigenti, per il ripristino della loro originaria capacità di invaso e per il ripristino di laghi in precedenza prosciugati.

3. La realizzazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 sono definite di interesse nazionale, poste anche a totale carico dello Stato e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione, economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dall'articolo 4; il Ministro dei lavori pubblici definisce la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, tenuto conto delle direttive del CIPE, affida in concessione l'attuazione e la gestione delle opere di cui al comma 1, prevedendo per la relativa attuazione e gestione la costituzione di una o più società per azioni di interesse pubblico cui partecipano enti pubblici, anche economici, ed imprese private particolarmente specializzate nel settore.

CAPO III

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

ART. 20.

(Pozzi d'acqua e sorgenti).

1. Tutte le estrazioni e le derivazioni di acque pubbliche sono concesse nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ovvero sentita l'autorità di bacino. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di estrarre ed utilizzare per usi domestici le acque sotterranee del fondo nei modi previsti dall'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. La concessione prevede l'obbligo per i concessionari di sottoporre, a loro spese, almeno una volta all'anno, i pozzi, le sorgenti e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. È obbligatoria l'installazione di adeguati misuratori di consumo in tutte le utenze di acque derivate o estratte. La concessione regolamenta tale obbligo secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonomi competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I pozzi comunque interferenti con le riserve idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti al controllo delle competenti autorità.

6. I pozzi non denunciati ai sensi del comma 4 e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e l'integrità delle risorse idriche sotterra-

nee sono chiusi con provvedimento della competente autorità ed a spese del proprietario.

ART. 21.

(Informazioni sulle acque estratte dal sottosuolo).

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei servizi pubblici di acquedotto, si approvvigionano di acqua sotterranea, destinata a qualsiasi uso anche non potabile, denunciano periodicamente alla provincia i quantitativi prelevati, fornendo sia i dati concernenti la utilizzazione delle risorse e le opere di derivazione che le ulteriori informazioni richieste dalle regioni.

2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento del catasto dei prelievi idrici diretti, mettendolo a disposizione dell'autorità di bacino e della regione.

ART. 22.

(Salvaguardia delle acque sotterranee).

1. Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo, in ciascun ambito territoriale ottimale, la provincia si avvale, mediante convenzione, dei soggetti gestori dei servizi idrici e, fino alla costituzione di questi ultimi, dei soggetti gestori di pubblici servizi di acquedotto.

2. In base alla convenzione di cui al comma 1 ciascun gestore svolge le seguenti funzioni:

a) installazione di contatori, o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di risorse, per i quali gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, che è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche;

b) vigilanza sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e delle sorgenti e segnalazione in ordine ai pozzi abusivi, nonché agli usi non corretti dei pozzi e delle risorse idriche sotterranee;

c) trasmissione all'Amministrazione finanziaria, all'autorità di bacino e alla regione di una relazione annuale sull'attività svolta, nonché delle notizie e dei dati richiesti dalle medesime.

3. I soggetti di cui all'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale alle amministrazioni competenti.

4. Per la tutela delle acque sotterranee la provincia può avvalersi della collaborazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione; questi, mediante convenzione, sono tenuti a controllare il regime delle falde sotterranee ricadenti nei propri comprensori, trasmettendo le informazioni acquisite alla provincia ed all'autorità di bacino.

ART. 23.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

ART. 24.

(Regime fiscale).

1. Il trasferimento dei beni ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei soggetti gestori dei servizi idrici, ivi

compresa l'acquisizione delle gestioni di cui all'articolo 12, comma 4, avviene in totale esenzione fiscale per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica).

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1° gennaio 1991 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35, e successive modificazioni, del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, costituiscono il corrispettivo delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 20 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per pescicoltura, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera *e)*, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale ed a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.

3. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 17 e 18. Le somme sono ripartite nel contesto e con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella a tale titolo iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 26.

(Adeguamento dei canoni).

1. I canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 25 sono adeguati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e sono conseguentemente aggiornati ogni biennio.

CAPO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE

ART. 27.

(Usi plurimi delle acque irrigue e di bonifica).

1. In attesa della legge quadro sulla bonifica e l'irrigazione, i consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le loro competenze istituzionali, ivi comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, hanno facoltà, previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione degli altri usi si provvede secondo le disposizioni del capo I del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni, e per i proventi relativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 28.

(Acque per usi industriali).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d*-bis) per uso industriale: 100 litri al minuto secondo ».

2. All'articolo 21 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale si fanno per una durata di anni venti e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

ART. 29.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dallo stesso articolo 4, sentite le autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30.

(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico).

1. Qualora la regione non individui nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, gli ambiti territoriali ottimali, questi coincidono con il territorio di ciascuna provincia; dopo il primo triennio di applicazione della presente legge ciascuna regione ha facoltà di modificare gli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

2. Nei casi in cui non si provveda alla organizzazione del servizio idrico di cui all'articolo 9, nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti sostitutivi per la realizzazione dei relativi adempimenti.

ART. 31.

(Catasto degli scarichi).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi e dei liquami di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 2;

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività provinciale di censimento delle risorse idriche ».

ART. 32.

(Regime transitorio delle tariffe).

1. Fino al 31 dicembre 1993 i gestori dei servizi idrici sono autorizzati ad apportare alle tariffe aumenti in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento di quelle praticate alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi proventi sono destinati:

a) alla realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il rispristino delle reti esistenti;

b) alla realizzazione di interventi, di acquisizioni e di integrazioni di reti volti a consentire la realizzazione di acquedotti ad uso promiscuo;

c) all'adeguamento e al potenziamento degli impianti di depurazione per la salvaguardia a fini idropotabili delle acque superficiali, nonché al riutilizzo delle acque reflue.

ART. 33.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.

ART. 34.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

n. 1397, d'iniziativa del deputato Ferrarini

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Tutela e uso delle risorse idriche).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle risorse naturali è praticato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a poter fruire di un integro patrimonio ambientale nazionale.

3. Gli usi plurimi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono regolate da leggi speciali.

ART. 2.

(Usi plurimi delle acque).

1. L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo esercitabili a monte del punto di presa o di derivazione. Gli altri usi del corpo idrico sono ammessi a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, restando in ogni caso subordinati alla concessione di derivazione di acque pubbliche da parte dell'autorità competente.

ART. 3.

(Equilibrio del bilancio idrico)

1. L'autorità di bacino vigila sull'equilibrio del bilancio idrico nell'ambito della pianificazione idrica.

2. Nei bacini idrografici caratterizzati da eccessi di prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono gradualmente regolate fino al raggiungimento di un equilibrio che deve garantire il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra.

3. Il piano di bacino, sulla base dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede misure per la riduzione progressiva delle derivazioni lesive della funzionalità del bilancio idrico, da attuarsi da parte delle amministrazioni concedenti secondo appositi programmi definiti con criteri di graduale adeguamento.

4. Le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di propria competenza, su proposta dell'autorità al bacino, impongono, all'uso delle derivazioni, temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o quando si verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze; ai titolari delle utenze limitate ai sensi del presente comma spetta la riduzione dei canoni in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile. Nel caso in cui la temporanea limitazione interessi contestualmente derivazioni di competenza delle autorità statali e regionali, provvede l'autorità statale d'intesa con le regioni interessate.

5. Con decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 253, composto dai ministri indicati al medesimo articolo 4, comma 2, o dai sottosegretari da loro delegati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989:

a) le direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica;

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

d) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

e) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 5, comma 1;

f) i criteri per la gestione del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

g) le linee della programmazione nazionale degli usi plurimi delle risorse idriche;

h) gli indirizzi e le prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo nonché per riorganizzare, al fine di conseguirne la gestione integrata, i sistemi idrici che interconnettono il territorio di due o più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra le regioni;

i) gli indirizzi per gli usi plurimi delle acque nonché per il coordinamento previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del Servizio prevenzione degli inquinimenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Competenze della regione e dell'autorità di bacino).

1. La regione, su proposta delle autorità di bacino, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal piano regolatore generale degli acquedotti, della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali con tendenziale riferimento ad una popolazione di almeno 500.000 abitanti, ovvero ad un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati, ovvero al territorio regionale o provinciale, anche mediante riunione di due o più bacini contigui;

d) per le piccole isole, identificazione dell'ambito ottimale con l'intero territorio insulare.

2. La regione, su proposta dell'autorità di bacino, promuove, disciplina e coordina l'azione dei gestori dei servizi idrici dell'intero sistema idrico regionale.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche, derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono nei bacini idrografici di loro competenza ad aggiornare le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ai fini della presente legge ed a programmare gli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1989. L'autorità di bacino, per assicurare l'equilibrio tra risorse idriche utilizzate e fabbisogni generali del sistema idrografico, può proporre misure per il coordinamenio e lo sviluppo dell'economia idrica e criteri di diversificazione tariffaria in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

5. La regione stabilisce norme integrative per quanto concerne il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, la funzionalità degli impianti di pretrattamento ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle autorizzazioni.

ART. 6.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, svolge le attività conoscitive di base per l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e la programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche.

2. Per lo svolgimento delle attività conoscitive di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

ART. 7.

(Tariffa del servizio idrico).

1. In materia di servizio idrico, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa relativa al servizio stesso, stabilendo i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, gli interessi passivi sul capitale investito e sul fondo di dotazione ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico; essa è determinata ed adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici, nel rispetto del disciplinare o dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Sono salvaguardate tariffe agevolate per i consumi domestici essenziali; al fine di redistribuire equamente i costi di costruzione e gestione degli impianti e delle reti, il disciplinare o lo statuto prevedono le modalità di determinazione di tariffe maggiorate per gli immobili adibiti a residenza secondaria e per gli impianti ricettivi stagionali.

4. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nonché dai titolari di scarichi che non recapitino in pubblica fognatura. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

5. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base anche della qualità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

6. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

7. Ciascun ente locale proprietario di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere alle esigenze di

espansione urbanistica ed all'adeguamento dei servizi, previa convenzione con il soggetto gestore dei medesimi servizi, al quale le opere sono affidate in gestione.

ART. 8.

(Poteri sostitutivi).

1. La regione, nel disciplinare tipo di cui all'articolo 11, comma 2, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'autorità di bacino.

ART. 9.

(Organizzazione del servizio idrico).

1. Il servizio idrico, come definito all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è gestito in modo unitario ed integrato.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione promuove la stipula di una convenzione, tra una o più province e i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero la costituzione del consorzio obbligatorio, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della medesima legge n. 142 del 1990 per la gestione integrata del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b), c)* ed *e)* della medesima legge n. 142 del 1990. Per l'affidamento di cui alla lettera *b)* del citato articolo 22 si seguono le procedure previste nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Sono salvaguardate, qualora siano funzionali ed economiche, le forme e le capacità gestionali degli enti locali, delle loro aziende speciali, dei consorzi pubblici e dei concessionari dei servizi esistenti. A tal fine la regione e le province, d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere, nel disciplinare o nello statuto, la designazione di un soggetto gestore operante nell'ambito territoriale ottimale, cui conferire il coordinamento operativo dei servizi, con relativa facoltà di partecipazione al capitale degli enti coordinati, se non preclusa dalla forma di gestione.

ART. 10.

(Gestioni esistenti).

1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico nelle forme di cui all'articolo 9.

2. Le società e le imprese consortili già concessionarie di servizi ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che gli enti locali non si avvalgano della facoltà di riscatto.

3. Alla definitiva scadenza delle concessioni di cui al comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti, direttamente agli enti locali concedenti, nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dal disciplinare o dallo statuto.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con le regioni interessate, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto

funzionale ed organizzativo degli enti acquedottistici sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge, salvaguardando la interconnessione delle reti idriche già esistenti.

5. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, sono trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del servizio idrico dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o nella maggior parte i territori serviti, secondo un piano predisposto dalle regioni, sentite le province e gli enti interessati ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro dell'ambiente.

ART. 11.

(Rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici)

1. La regione, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, adotta un disciplinare tipo che regola i rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi idrici.

2. Nel disciplinare tipo di cui al comma 1 è previsto l'obbligo, a carico del soggetto gestore, di garantire continuativamente l'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero, la cui misura è definita dalle regioni per categoria d'utenza.

3. Nello stesso disciplinare tipo sono inoltre previste le penali e le condizioni di risoluzione nel caso in cui il soggetto gestore risulti inadempiente.

ART. 12.

(Dotazioni dei soggetti gestori dei servizi idrici).

1. Gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, sono dati in concessione su richiesta al nuovo soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servizio idrico anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

3. Il personale dei comuni, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, in servizio al 31 dicembre 1989 o assunto successivamente in base a pubblico concorso bandito prima di tale data, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico. Al personale trasferito in base al presente comma può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico, di godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di gestione del servizio. Il soggetto gestore del servizio idrico può richiedere il trasferimento di tutto o di parte del personale eventualmente assunto dopo il 31 dicembre 1989, ove lo ritenga necessario per la corretta gestione dei servizi.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non

estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è trasferito dal comune, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

ART. 13.

(Informazione agli utenti).

1. Ciascun gestore di servizio idrico assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministero dei lavori pubblici assicura la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche, che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, il Ministero dei lavori pubblici cura la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, garantendo la massima evidenza, su: la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti la domanda di concessione, di cui al comma 2, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

ART. 15.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. L'autorità di bacino per le aree naturali protette nazionali e le regioni per le aree naturali protette regionali, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definiscono le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, saranno progressivamente limitate secondo un piano pluriennale, redatto dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della capta-

zione, a loro spese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

ART. 16.

(Controlli interni).

1. Per assicurare la fornitura di acque di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, qualora non abbia stipulato apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

2. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

ART. 17.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, industriale ed agricolo.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati mediante utilizzo prioritario degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 32 nonché, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante impiego dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base a cui valutare le perdite degli acquedotti. I soggetti gestori dei servizi idrici, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ART. 18.

(Riutilizzo delle acque reflue).

1. I soggetti gestori dei servizi idrici ed i consorzi di bonifica e di irrigazione attuano il risparmio idrico mediante il riciclo delle acque reflue e la realizzazione di acquedotti per consumi diversi da quelli civili, con la fornitura di acqua di qualità appropriata all'uso.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle

foreste, dell'industria, del commercio è dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli *standards* di qualità e di consumi; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

3. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotano di impianti di riuso e di riciclo ovvero utilizzano acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

4. Il riuso delle acque reflue è finanziato con una quota del fondo speciale di cui all'articolo 25, comma 3.

ART. 19.

(Trasferimento di acqua).

1. Il trasferimento di acqua fra sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni è disposto con variante al piano regolatore generale degli acquedotti ed è realizzato per assicurare la razionale disponibilità di risorse idriche destinate al consumo umano nonché per prevenire l'emergenza idrica, per costituire scorte e per la ricarica delle falde. Le relative opere, da realizzare previa valutazione di impatto ambientale, da effettuarsi, fino al recepimento della normativa comunitaria in materia, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 5 gennaio 1989, possono essere alimentate con acque oggetto di grande derivazione, importate, dissalate o cedute da qualsiasi gestore.

2. Le disposizioni del capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, si applicano alle concessioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, compresi i serbatoi artificiali, le traverse fluviali ed ogni altra opera di regolazione e di stoccaggio superficiale e sotterraneo e di adduzione delle acque, nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di serbatoi esistenti, per il loro adeguamento alle normative tecniche vigenti, per il ripristino della loro originaria capacità di invaso e per il ripristino di laghi in precedenza prosciugati.

3. La realizzazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 sono definite di interesse nazionale, sono poste anche a parziale carico dello Stato e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dall'articolo 4; il Ministro dei lavori pubblici definisce la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, tenuto conto delle direttive del CIPE, affida in concessione l'attuazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per l'affidamento della concessione dei lavori pubblici.

CAPO III

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

ART. 20.

(Pozzi d'acqua e sorgenti).

1. Tutte le estrazioni e le derivazioni di acque pubbliche sono concesse nel rispetto delle previsioni del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ovvero sentite l'autorità di bacino o le regioni interessate. Resta ferma la facoltà del proprietario del fondo di estrarre ed utilizzare per usi domestici le acque sotterranee del fondo nei modi previsti dall'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

2. La concessione prevede l'obbligo per i concessionari di sottoporre, a loro spese, almeno una volta all'anno, i pozzi, le sorgenti e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

3. È obbligatoria l'installazione di adeguati misuratori di consumo in tutte le utenze di acque derivate o estratte. La concessione regolamenta tale obbligo secondo le modalità indicate in apposite direttive emanate dalla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonomi competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I pozzi comunque interferenti con le riserve idriche sotterranee destinate al consumo umano sono soggetti al controllo delle competenti autorità.

6. I pozzi non denunciati ai sensi del comma 4 e quelli che costituiscono pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e l'integrità delle risorse idriche sotterranee sono chiusi con provvedimento della competente autorità ed a spese del proprietario.

ART. 21.

(Informazioni sulle acque estratte dal sottosuolo).

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei servizi pubblici di acquedotto, si approvvigionano di acqua sotterranea, destinata a qualsiasi uso anche non potabile, denunciano periodicamente alla provincia i quantitativi prelevati, fornendo sia i dati concernenti la utilizzazione delle risorse e le opere di derivazione che le ulteriori informazioni richieste dalle regioni.

2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento del catasto dei prelievi idrici diretti, mettendolo a disposizione dell'autorità di bacino e della regione.

ART. 22.

(Salvaguardia delle acque sotterranee).

1. Per assicurare la corretta gestione del patrimonio idrico sotterraneo, in ciascun ambito territoriale ottimale, la provincia si avvale, mediante convenzione, dei soggetti gestori dei servizi idrici e, fino alla costituzione di questi ultimi, dei soggetti gestori di pubblici servizi di acquedotto.

2. In base alla convenzione di cui al comma 1 ciascun gestore svolge le seguenti funzioni:

a) installazione di contatori, o comunque di idonei strumenti di misura per i prelievi di risorse, per i quali gli utenti sono tenuti a corrispondere il nolo contatore a canone fisso, che è stabilito con le procedure disposte per la fissazione delle tariffe idriche;

b) vigilanza sulla corretta manutenzione dei pozzi d'acqua e delle sorgenti e segnalazione in ordine ai pozzi abusivi, nonché agli usi non corretti dei pozzi e delle risorse idriche sotterranee;

c) trasmissione all'Amministrazione finanziaria, all'autorità di bacino e alla regione di una relazione annuale sull'attività svolta, nonché delle notizie e dei dati richiesti dalle medesime.

3. I soggetti di cui all'articolo 93 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale alle amministrazioni competenti.

4. Per la tutela delle acque sotterranee la provincia può avvalersi della collaborazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione; questi, mediante convenzione, sono tenuti a controllare il regime delle falde sotterranee ricadenti nei propri comprensori, trasmettendo le informazioni acquisite alla provincia, all'autorità di bacino e alla regione.

ART. 23.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

ART. 24.

(Regime fiscale).

1. Il trasferimento dei beni ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei soggetti gestori dei servizi idrici, ivi compresa l'acquisizione delle gestioni di cui all'articolo 12, comma 4, avviene in totale esenzione fiscale per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Canoni per le utenze di acqua pubblica).

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1° gennaio 1991 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35, e successive modificazioni, del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, costituiscono il corrispettivo delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 20 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitata-

mente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per pescicoltura, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera *e)*, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale ed a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.

3. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6, 17 e 18. Le somme sono ripartite nel contesto e con le procedure di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella a tale titolo iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

ART. 26.

(Adeguamento dei canoni).

1. I canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 25 sono adeguati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e sono conseguentemente aggiornati ogni biennio.

CAPO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE

ART. 27.

(Usi plurimi delle acque irrigue e di bonifica).

1. In attesa della legge quadro sulla bonifica e l'irrigazione, i consorzi di bonifica ed irrigazione, ferme restando le loro competenze istituzionali, ivi comprese quelle relative alla realizzazione e alla gestione di reti a prevalente scopo irriguo, di impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, degli acquedotti rurali e degli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, hanno facoltà, previa notificazione al Ministero dei lavori pubblici, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

2. Per gli usi di cui al comma 1 resta fermo il canone di concessione per uso irriguo; alla concessione degli altri usi si provvede secondo le disposizioni del capo I del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modificazioni, e per i proventi

relativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e di irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

ART. 28.

(Acque per usi industriali).

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d*-bis) per uso industriale: 100 litri al minuto secondo ».

2. All'articolo 21 del citato testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale si fanno per una durata di anni venti e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico ».

ART. 29.

(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico).

1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente legge e del Piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, come integrato dallo stesso articolo 4, sentite le autorità di bacino, disciplina:

a) la produzione e la cessione d'acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;

b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;

c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30.

(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico).

1. Qualora la regione non individui nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, gli ambiti territoriali ottimali, questi coincidono con il territorio di ciascuna provincia; dopo il primo triennio di applicazione della presente legge ciascuna regione ha facoltà di modificare gli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

2. Nei casi in cui non si provveda alla organizzazione del servizio idrico di cui all'articolo 9, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti sostitutivi per la realizzazione dei relativi adempimenti.

ART. 31.

(Catasto degli scarichi).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sosti-

tuito dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi e dei liquami di cui ai numeri 2) e 3) della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 2;

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività provinciale di censimento delle risorse idriche ».

ART. 32.

(Regime transitorio delle tariffe).

1. Fino al 31 dicembre 1993 i gestori dei servizi idrici sono autorizzati ad apportare alle tariffe aumenti in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento di quelle praticate alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi proventi sono destinati:

a) alla realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonché il rispristino delle reti esistenti;

b) alla realizzazione di interventi, di acquisizioni e di integrazioni di reti volti a consentire la realizzazione di acquedotti ad uso promiscuo;

c) all'adeguamento e al potenziamento degli impianti di depurazione per la salvaguardia a fini idropotabili delle acque superficiali, nonché al riutilizzo delle acque reflue.

ART. 33.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o con essa comunque incompatibili.

ART. 34.

(Disposizioni di principio).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.